

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. .../2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile proposta da

B.P.S. - Società Cooperativa per azioni - con sede legale in S., piazza G. n. 16, codice fiscale e partita IVA (...), iscritta al registro delle imprese di Sondrio al n. ...ed all'albo delle Banche al n...., Capogruppo del Gruppo Bancario, B.P.S., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. ...rappresentata e difesa nel presente giudizio come da procura in calce al presente atto dal Prof. Avv. ...((...)), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Varese, via..., con richiesta di ricezione delle comunicazioni a mezzo fax al n. (...) ovvero all'indirizzo e-mail: ...o agli indirizzi di posta elettronica certificata: ...

parte attrice

Contro

C.L., nato a R. (M.) il (...), C.F. (...), residente in R. (M.) via P. G. X. n.14,

A.M., nata a P. il (...), C.F. (...), residente in R. (M.) via P. G. X. n.14;

parti convenute contumaci

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Lo svolgimento processuale in sintesi.

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", essendo richiesta soltanto la "concisa esposizione delle ragioni di

fatto e di diritto della decisione"; dunque, la vicenda processuale viene riportata con riferimento ai tratti più salienti e rilevanti ai fini della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato, B.P.S. SOC. COOP. PER AZIONI conveniva in giudizio con azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. i convenuti coniugi C.L. e A.M. per sentire dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto di compravendita immobiliare del 10 marzo 2016, a rogito del Notaio A.D.C., Notaio in R., rep. n. (...), racc. n. (...), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 15 marzo 2016, Reg. gen...., Reg. part...., con cui C.L. ha proceduto a vendere alla moglie A.M. la intera proprietà, riservandosi l'alienante il diritto di abitazione sua vita natural durante, senz'obbligo di inventario, ai sensi dell'art. 1002 codice civile, delle seguenti porzioni immobiliari:

in Comune di R. (M.), via P. G. X. n. 14, appartamento al piano quinto con annessi cantina e box al piano terreno, il tutto così distinto in Catasto Fabbricati:

Foglio (...) (quindici), mappali:

- (...) sub. (...) (centodiciassette subalterno cinquecentodue), Via P. G. X. n. 14, piano 5-T, categoria (...), classe (...), vani 8, rendita catastale Euro 764,36;

- (...) sub. (...) (centodiciassette subalterno cinque), Via P. G. X. n. 14, piano T, categoria (...), classe (...), mq. 13, rendita catastale Euro 80,57.

Parte attrice ha esposto di vantare nei confronti del convenuto C.L. un credito accertato definitivamente con Sentenza n. 1216/2020 emessa in data 22.10.2020 - e passata in giudicato - dal Tribunale di Busto Arsizio, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 3511/2016 e con cui è stata confermata pressoché integralmente (con un solo lievissimo ricalcolo di interessi anatocistici illegittimi da parte del CTU che ha accertato una differenza a favore degli oppositori di Euro 76,35) la fondatezza del credito bancario azionato da parte attrice, per un importo complessivo di Euro 668.521,50 oltre interessi al tasso convenzionale fino al saldo effettivo nonché spese di lite (doc. 16 fasc. telematico parte attrice).

Il convenuto C.L. si era infatti costituito garante personale delle obbligazioni assunte da A. s.r.l. nei confronti della B.P.S. SOC. COOP. PER AZIONI a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento chirografario (doc. 3 fasc. parte attrice), nonché del contratto di contro corrente di corrispondenza (conto anticipi import) e del contratto di concessione di castelletto commerciale.

Nella prospettazione attorea, l'atto dispositivo posto in essere dai convenuti risulta gravemente lesivo della garanzia patrimoniale della banca ex art. 2740 c.c. e sussistono i presupposti normativamente richiesti ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, per le sintetiche ragioni che seguono:

1. innanzitutto, il diritto di credito vantato dalla banca risulta essere antecedente all'atto di vendita impugnato: mentre quest'ultimo veniva stipulato in data 10.3.2016 (All.17 all'atto di citazione), la prestazione delle garanzie - al momento di stipula della quale deve guardarsi, per pacifico orientamento della S.C. - da parte del L. risale al 28.8.2013 ed al 25.11.2015 (All. 3,9,10,11 all'atto di citazione);

2. l'atto di disposizione posto in essere tra i coniugi - con riserva del diritto di abitazione in capo all'alienante, non suscettibile di autonoma espropriazione forzata - ha sottratto una rilevante parte del patrimonio immobiliare della convenuta alla garanzia patrimoniale; proprio tale sottrazione integra l'eventus damni previsto dall'art. 2901 c.c., in quanto la soddisfazione delle pretese creditorie è stata così resa più difficoltosa e dispendiosa, se non impossibile;

3. sotto il profilo della scientia damni, appare evidente la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al convenuto C.L., contestualmente garante delle obbligazioni assunte da A. S.r.l. e socio della stessa per la quota del 33,33% del capitale sociale, il quale era certamente a conoscenza dell'esposizione debitoria e delle vicende patrimoniali della società debitrice principale (che aveva contratto le obbligazioni), non potendo ragionevolmente ignorare ed anzi conoscendo pienamente il pregiudizio arrecato alle ragioni di credito della banca, per effetto dell'atto dispositivo impugnato;

4. sussiste altresì l'elemento soggettivo in capo a A.M., data la qualità di coniuge di C.L., che a sua volta non avrebbe potuto ragionevolmente ignorare le vicende patrimoniali della società cui il marito detiene la quota del 33,33% del capitale sociale e di cui è amministratore.

All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. tenutasi in data 13.7.2021, veniva resa la seguente verbalizzazione: *"... come già da allegato alla citazione in via telematica vi è stata prova della notifica a mani di entrambi i convenuti dell'atto di citazione in data 17.2.2021 e pertanto chiede dichiararsi la loro contumacia; si riporta all'atto introduttivo e chiede la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c... Il Giudice Dato atto di quanto sopra, invita la parte attrice a produrre entro la successiva udienza gli originali della citazione notificati, rilevata la regolarità e tempestività della notifica nei termini ex art. 163 bis c.p.c., dichiara la contumacia di entrambi i convenuti L. e M., concede alle medesime i termini ex art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. rispettivamente fino al 13 settembre 2021, 13 ottobre 2021 e 2 novembre 2021, fissando sin d'ora udienza per la discussione ed ammissione dei mezzi istruttori in data 16 novembre 2021 ore 11.15."*

La notifica si è infatti perfezionata regolarmente a mani di entrambi i convenuti L. e M. in data 17.2.2021, nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. di novanta giorni, anteriori rispetto all'udienza ex art. 183 c.p.c. fissata in data 7.7.2021 in atto di citazione e tenutasi il 13.7.2021. Parte attrice ha depositato per via telematica le memorie autorizzate ex art. 183 comma 6 numeri 1 2 c.p.c. e successivamente, all'udienza di discussione ed ammissione dei mezzi istruttori, tenutasi in data 16.11.2021, il procuratore non ha formulato istanze istruttorie e ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi con la modalità di trattazione scritta.

In data 7.2.2022, con il deposito per via telematica del foglio di precisazione delle conclusioni, il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento integrale delle proprie domande nonché la concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica; la causa veniva infine trattenuta in decisione, con contestuale concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi contenenti le difese finali ex art. 190 c.p.c., incombente seguito dal deposito della sola comparsa conclusionale di parte attrice, con allegata nota spese del giudizio.

2. Il credito vantato dalla banca attrice.

Si deve procedere quindi a valutare il merito della domanda. Come noto, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, i presupposti che devono ricorrere sono tradizionalmente indicati nella sola esistenza di un debito, ancorché non concretamente esigibile, nel requisito oggettivo dell'eventus damni e nel requisito soggettivo della scientia damni.

Tramite detta azione, "il creditore può conseguire la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione pregiudizievoli posti in essere dal debitore, così conservando integra la garanzia offerta dal patrimonio di quest'ultimo" (Trib. Treviso, n. 382/2016).

Va premesso che legittimato all'azione ex art. 2901 c.c. è colui che vanta un credito nei confronti dell'autore dell'atto che si intende revocare, asseritamente leso dall'atto di trasferimento immobiliare, di cui viene domandata la declaratoria di inefficacia nei propri confronti.

Il credito di parte attrice è suffragato da quanto esposto in narrativa, nonché per tabulas documentato ed in particolare quanto alla posizione debitoria di C.L. quale convenuto e garante di A. S.r.l. - società poi fallita - in virtù delle fideiussioni specifiche prestate dal convenuto, a garanzia del contratto di finanziamento, nonché del contratto di conto corrente e della concessione di castelletto commerciale da parte di B.P.S. SOC. COOP. PER AZIONI in favore della società (debitrice principale e garantita.; le garanzie personali e specifiche sono state prestate tra gli altri da C.L. rispettivamente in data 28.8.2013 e in data 25.11.2015 al fine di garantire "tutto quanto dovuto dal

debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario..." sempre con riferimento alla suddetta e specifica "operazione" di erogazione del credito bancario; lo stesso credito risulta certo, liquido ed esigibile anche a seguito dell'emissione della Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 22.10.2020 n. .../2020 R.G. n. .../2017 che ha revocato il decreto ingiuntivo n. .../2016 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 30.12.2016, disponendo la condanna a carico dei garanti opposenti - tra i quali C.L. - per la minor somma capitale di Euro 668.521,50, oltre interessi al tasso convenzionale fino al saldo effettivo ed oltre Euro 18.000,00 a titolo di spese sia della precedente fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo, sia del giudizio di opposizione, liquidate in Euro 18.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e C.p.a. come per legge.

P. è pertanto il fatto processuale per cui la banca risulta titolare nei confronti del disponente C.L. di un credito accertato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 22.10.2020 n. .../2020 R.G. n. .../2017 per un importo di Euro 668.521,50 oltre interessi convenzionali fino al saldo effettivo, oltre spese di lite.

Il credito vantato da B.P.S. nei confronti del L. - che, come già ampiamente dimostrato, sussisteva già alla data dell'atto pregiudizievole oggetto della presente azione revocatoria - è stato per altro successivamente ratificato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., che, seppur dilatoriamente opposto (come dimostra la sentenza di primo grado sostanzialmente confermativa dell'importo ingiunto, che ha disatteso le presunte ed asserite illegittimità dei contratti bancari), è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità di un diritto di credito meritevole di tutela e pertanto azionabile in via revocatoria.

Si rileva altresì che la sussistenza del credito risulta a maggior ragione provata, in considerazione del fatto che il Tribunale di Busto Arsizio ha sostanzialmente rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata - tra gli altri - dal L., accertando la sussistenza del credito azionato da B.P.S., e condannando per l'effetto l'odierno convenuto a pagare alla banca l'importo di euro 668.521,50 oltre interessi di mora al tasso contrattuale e spese di giudizio.

Con la produzione documentale della predetta sentenza e delle garanzie personali, nonché dei contratti bancari stipulati dalla garantita, B. dunque, ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio sulla medesima gravante nel presente giudizio per revocatoria in relazione alla prova del credito vantato nei confronti di C.L..

Così la narrativa dell'atto di citazione che integralmente si riporta, in quanto ampiamente soddisfa l'onere di allegazione documentale e di prova del credito tutelato con l'odierna azione revocatoria, essendo stati prodotti peraltro con la seconda memoria autorizzata *ad abundantiam* tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto bancario: "A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. e P. Iva (...), con sede in R. - frazione M. (M.), via D. G. n. 126 ebbe a sottoscrivere in data 12 novembre 2012 presso la Filiale di M. 2000 - F. (V.) della B.P.S. Soc. Coop. per azioni, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. (...), come da copia che si produce in allegato n. 1;

- la A. S.R.L. ebbe a sottoscrivere, in data 04 settembre 2013, presso la Filiale di M. 2000 - F. (V.) della B.P.S. Soc. Coop. per azioni il contratto di finanziamento garantito da Consorzi F.I. Consorzio F.A.E. a r.l. Varese - Liquidità e Scorte, per l'importo di euro 150.000,00 - contratto n. (...) - (erogato e inizialmente regolato sul contratto di cc n. (...)) intestato alla società medesima e successivamente - a

seguito dell'estinzione del c/c n. (...) - regolato sul c/c di corrispondenza n. (...) acceso presso la Filiale di B. A. della B.P.S.) come da copia che si produce in allegato n. 2;

- in data 28 agosto 2013 venne sottoscritta dal sig. C.L., nato a R. (M.) il 20 marzo 1957, cod. fisc. (...), residente in R. (M.), via P. G. X. n. 14, lettera di fideiussione specifica delle obbligazioni assunte da A. S.r.l. e derivanti dalla sopra menzionata concessione di finanziamento chirografario di euro 150.000,00 (allegato n. 3);

- a far data dal 06 maggio 2015, a seguito di comunicazione della società, il c/c di corrispondenza n. 6303 in essere presso la Filiale di M. 2000 è stato estinto (contestualmente a tutte le linee di credito) e tutti i rapporti sono stati trasferiti presso la Filiale di B. A. presso la quale, in data 06 maggio 2015 è stato acceso il c/c n. (...) (allegato n. 4);

- la A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ebbe a sottoscrivere in data 06 maggio 2015, presso la Filiale di B. A. (V.) della B.P.S. Soc. Coop. per azioni, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. (...), come da copia che si produce in allegato n. 5. In pari data venne sottoscritto accordo di modifica delle condizioni contrattuali relative al sovra citato conto corrente n. (...) (allegato n. 6);

- la A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ebbe a sottoscrivere in data 11 maggio 2015, presso la Filiale di B. A. (V.) della B.P.S. Soc. Coop. per azioni, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. (...)(Conto Anticipi SBF), come da copia che si produce in allegato n. 7;

- la A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ebbe a sottoscrivere in data 11 maggio 2015, presso la Filiale di B. A. (V.) della B.P.S. Soc. Coop. per azioni, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. (...) (Conto Anticipi Import), come da copia che si produce in allegato n. 8;

- in data 25 novembre 2015 venne sottoscritta (a seguito dell'intervenuta concessione da parte di B.P.S. Soc. Coop. per azioni di Castelletto Anticipi Import di euro 200.000,00, come da comunicazione allegata), tra gli altri, dal sig. C.L. lettera di fideiussione specifica delle obbligazioni assunte da A. S.r.l. e derivanti dalla sopra menzionata concessione di Castelletto Anticipi Import di euro 200.000,00 (allegato n. 9);

- in data 25 novembre 2015 venne sottoscritta (a seguito dell'intervenuta concessione da parte di B.P.S. Soc. Coop. per azioni di castelletto commerciale sbf di euro 350.000,00 come da comunicazione allegata), tra gli altri, dal sig. C.L. lettera di fideiussione specifica delle obbligazioni assunte da A. S.r.l. e derivanti dalla sopra menzionata concessione di castelletto commerciale sbf di euro 350.000,00 (allegato n. 10);

- in data 25 novembre 2015 venne sottoscritta (a seguito dell'intervenuta concessione da parte di B.P.S. Soc. Coop. per azioni di apertura di credito in conto corrente di euro 20.000,00 come da comunicazione allegata), tra gli altri, dal sig. C.L., lettera di fideiussione specifica delle obbligazioni assunte da A. S.r.l. e derivanti dalla sopra indicata concessione di apertura di credito in conto corrente di euro 20.000,00 (allegato n. 11);

- in data 19 aprile 2016 la società debitrice principale A. S.r.l. ha proceduto al deposito, avanti il Tribunale di Milano, di ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (allegato n. 12). In conseguenza di ciò, nonché a seguito del protratto scoperto sul conto corrente di corrispondenza n. (...) e sul conto anticipi sbf n. (...), nonché al mancato pagamento, alla scadenza contrattuale, di un rateo relativo al contratto di finanziamento cooperativo, con lettera raccomandata del 17 maggio 2016 i garanti della società - tra cui il sig. C.L. - vennero invitati all'immediata sistemazione dell'esposizione debitoria (allegato n. 13);

- a seguito di ricorso dell'odierna attrice, il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa S.N., in data 30 dicembre 2016 - dep. in Cancelleria in data 30 dicembre 2016 -, ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3511/2016 (RG. n. ...bligazioni assunte da A. S.R.L., e dunque sino all'ammontare delle garanzie da quest'ultimo prestate (come specificato nel corpo del ricorso), di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente

- euro 576.111,78 oltre interessi al tasso contrattuale dell'8,484% dal 01 luglio 2016 sino al saldo per il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. (...);

- euro 92.486,07 oltre interessi al tasso contrattuale del 6,243% dal 23 settembre 2016 sino al saldo, in relazione al contratto di finanziamento cooperativo n. (...);

- le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 5.440,50 per compensi, in euro 870,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e 15% rimborso forfetario, autorizzando la provvisoria esecuzione del richiesto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., assegnando i termini di legge ai soli fini dell'opposizione. Il decreto ingiuntivo n. 3511/2016 è stato munito di formula esecutiva in data 10 gennaio 2017 ed è stato notificato al sig. L. unitamente ad atto di precetto per l'importo di euro 708.085,55 in data 31 gennaio 2017 (allegato n. 14);

- con atto di citazione in opposizione al predetto titolo, notificato a questa difesa a mezzo pec in data 13 marzo 2017, il sig. C.L., il sig. S.C. ed il sig. O.G. hanno convenuto in giudizio la B.P.S. per sentir accogliere le conclusioni ivi vergate (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di B.P.S. in allegato n. 15);

- con sentenza n. 1216 pubblicata in data 22 ottobre 2020, il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice dott.ssa T., ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3511/2016, condannando gli opposenti (tra cui il sig. L.) a pagare alla B.P.S. la somma di euro 668.521,50, nonché la somma di euro 18.000,00 oltre accessori di legge a titolo di spese legali (allegato n. 16)."

Il credito bancario deve considerarsi definitivamente accertato e neppure può considerarsi ad oggi come res litigiosa, peraltro idoneo in ogni caso a fondare la presente azione revocatoria. In tal senso, si veda il condivisibile orientamento espresso da ultimo da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016 "L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore."; conf. Cass. n. 9855/2014; Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 24757/2008; Cass. n. 20002/2008). Secondo l'orientamento iniziato da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004 "Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito"; Conf. Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013 (Rv. 627499 - 01) "Quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, non si pone in via generale, in quanto l'accertamento svolto "incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente"; conf. Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 10/02/2016 (Rv. 638928 - 01); conf. da ultimo Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019 (Rv. 653004 - 01).

B.P.S. ha inteso pertanto esperire una azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. a tutela del proprio diritto di credito vantato nei confronti di C.L. al fine di ottenere una sentenza declaratoria dell'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere dagli odierni convenuti, per poter agire esecutivamente nei confronti del convenuto L., nella sua qualità di garante delle obbligazioni assunte da A. srl ora in fallimento nei confronti della B.P.S., assoggettando ad esecuzione forzata i beni di sua proprietà, oggetto di alienazione alla moglie.

In tal senso, nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma ex art. 2901 c.c. devono ricomprendersi tutte le legittime ragioni di aspettativa di credito (atteso che l'azione revocatoria mira a conservare la garanzia del patrimonio del debitore in favore del creditore bancario) e quindi deve ricomprendersi senz'altro anche il credito da obbligazione accessoria derivante dalla stipula di una

fideiussione o comunque conseguente alla garanzia personale bancaria specifica o generica omnibus.

3. L'elemento oggettivo: il pregiudizio alle ragioni dei creditori per effetto dell'atto a titolo oneroso oggetto di revocatoria.

Ciò posto, deve evidenziarsi che l'art. 2901 c.c. richiede, inoltre, quale requisito oggettivo dell'azione revocatoria, il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione compiuto dal debitore (c.d. *eventus damni*); tale pregiudizio, consistente nella non solvibilità del debitore, deve essere conseguenza diretta dell'atto revocando e va riferito al momento dell'atto dispositivo, dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale.

Tale requisito oggettivo deve essere interpretato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5972/05, conf. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 09/03/2006), che ha affermato come "in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" ed inoltre (cfr. Cass. n. 7262/00) ha messo in luce che "...ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("*eventus damni*"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva." ed infine ha specificato di recente che "in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso" (cfr. Cass., n. 1896/2012).

Ulteriore presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è il pregiudizio che dall'atto impugnato deriva (o possa derivare) alle ragioni dell'attore - creditore.

A tal fine va ricordato che, avendo l'*actio pauliana* la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore e non la garanzia specifica, per la configurabilità del pregiudizio alle ragioni dello stesso, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.

In particolare, per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'"*eventus damni*" non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso del tutto impossibile la soddisfazione del credito, essendo invece

sufficiente che tale atto negoziale abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.

Il creditore risulta conseguentemente pregiudicato sia quando il patrimonio del debitore diventa incapiente, sia nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (trasformazione del bene immobile in denaro fungibile e per definizione meno aggredibile in sede esecutiva).

Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.

Non è, quindi, richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che la renda più incerta o difficile.

In particolare, l'eventus damni, nel caso concreto consiste nell'aver trasferito C.L. coniuge sig.ra A.M., per un prezzo irrisorio di Euro 85.000, trattenendo per sé il mero diritto di abitazione (non economicamente valutabile né sottoponibile ad esecuzione forzata in via autonoma), tutto il proprio patrimonio immobiliare, in particolare l'appartamento di civile abitazione sito in R. (M.); dunque, è sufficiente la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore causata dal compimento del predetto atto, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, essendo stati sottratti i beni ad un verosimile pignoramento immobiliare bancario.

Non è contestabile che la cessione abbia riguardato la proprietà, con un'operazione volta a sostituire il diritto reale assoluto con il pagamento di una somma di denaro, non facilmente rinvenibile e di fatto non rinvenuta nel patrimonio del debitore convenuto, risultando senz'altro molto più difficile l'esecuzione coattiva del credito e quindi palesandosi l'impossibilità di procedere con l'esecuzione immobiliare, data la notoria incommerciabilità e carenza di interesse nel mercato in ordine al solo diritto di abitazione del convenuto disgiunto dalla proprietà, essendovi stata pacificamente la costituzione a favore del venditore del diritto di abitazione vita natural durante, come noto non autonomamente pignorabile né suscettibile di separata valutazione economica certa.

Non vi era infatti un apparente e giustificato motivo per cedere la proprietà dell'immobile al proprio coniuge, se non quella di sottrarlo alla possibile esecuzione immobiliare da parte della banca attrice, posto che il godimento veniva pienamente mantenuto dal disponente nell'ambito della cerchia familiare e con facoltà di continuare ad abitare la casa familiare, non mutando sostanzialmente lo status quo ante abitativo e di utilizzo pratico del bene immobile.

Sotto il profilo probatorio, spetta al creditore il solo onere di provare la variazione patrimoniale (quantitativa e/o qualitativa) determinata dell'atto di disposizione impugnato, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che nonostante tale negozio il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente, anche all'attualità, le ragioni creditorie.

Da tempo è stato inoltre riconosciuto dalla Suprema Corte che "a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare - in applicazione del principio di vicinanza della prova - l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca" (cfr. Cass., n. 21808/2015 e, in precedenza Cass., n. 15265/2006; per una recente applicazione in sede di merito, v. ad es. Trib. Mantova n. 552/2016); (cfr. Cass. civ. Sez. III, 29/03/2007, n. 7767 "Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore"; Cass. civ. Sez. III, 18-03-2005, n. 5972; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015 "l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"; conforme da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).

In particolare, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale; per contro è il debitore il quale deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.

Ciò detto non può dubitarsi della sussistenza nel caso di specie dell'eventus damni.

L'atto impugnato ha, infatti, comportato una relevantissima modificazione, sia quantitativa che qualitativa, del patrimonio del debitore, dal momento che ha comportato l'impossibilità di una esecuzione relativamente agli immobili, non più nella disponibilità del garante, e diminuendo grandemente se non compromettendo totalmente la garanzia patrimoniale generica.

A tale riguardo deve concludersi come sia innegabile che il depauperamento del patrimonio di C.L. conseguente alla vendita dell'unico bene immobile nella sua disponibilità, abbia gravemente danneggiato le ragioni della Banca creditrice, che vede gravemente limitata, se non esclusa, ogni possibilità di recupero coattivo dei propri ingenti crediti.

Né i convenuti hanno inteso costituirsi in giudizio per assolvere all'onere su di loro gravante, di provare che, nonostante la vendita, il patrimonio residuo sia stato tale da soddisfare le ragioni creditorie, non risultando acclarata la perdurante sussistenza di altri beni sui quali soddisfarsi, ad esempio documentando la presenza di altri immobili o beni mobili ovvero crediti sui quali la parte creditrice avrebbe potuto soddisfarsi, prova che solo i convenuti avrebbero potuto fornire in virtù del principio di vicinanza della prova; tale circostanza deve pacificamente essere oggetto di prova diretta da parte dei convenuti ex art. 2697 c.c., trattandosi di dimostrazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata, e posti a base dell'eccezione formulata dal convenuto e che tuttavia non è stata oggetto di prova da parte dei convenuti, che sono rimasti contumaci.

Nel caso di specie, deve ritenersi dunque che l'atto sia stato in sé idoneo a compromettere o comunque a rendere meno agevole l'esecuzione forzata, senza che per converso i convenuti - non costituendosi - abbiano allegato o dimostrato che il patrimonio residuo sia sufficiente ad ampiamente soddisfare le ragioni creditorie, ritenendosi accertato che l'atto revocando abbia determinato o aggravato il pericolo attuale e concreto dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito del revocante.

Conseguentemente, si ritiene che vi sia stata la positiva integrazione dell'ulteriore requisito dell'*eventus damni*, quantomeno nel senso della variazione peggiorativa, in senso quantitativo e qualitativo, del patrimonio del debitore, con conseguente messa in pericolo e rischio di infruttuosità della soddisfazione del credito vantato da parte dell'attrice, in ragione del venir meno della garanzia generica sull'immobile di C.L..

Peraltro, dalla visura catastale del L. (doc. 22 fasc. telematico di parte attrice) risulta la proprietà residua soltanto di un dodicesimo con altri comproprietari in comunione indivisa di altro cespite immobiliare in R. (M.) Viale I. 74, del tutto inidoneo *ictu oculi* ad essere prontamente aggredibile e ad assicurare la benchè minima soddisfazione dell'ingentissimo credito di parte attrice, considerati i tempi, i costi e le spese legali dell'eventuale giudizio di divisione endo-esecutiva, anche in considerazione della quota di proprietà del tutto irrisoria in capo al convenuto.

Come correttamente dedotto dalla difesa attorea, per rinvenire l'*eventus damni*, è dunque sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, sicuramente integrata dalla vendita alla moglie dell'unico cespite immobiliare, di proprietà di C.L., suscettibile di apprezzabile valutazione economica (visura ipocatastale in allegato n. 22).

Nel caso che ci occupa, infatti, essendo stato l'atto dispositivo stipulato in presenza di già prestate fideiussioni in favore di terzi (B.P.S., parte attrice) il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva deve ritenersi sicuramente attuale e concreto.

Appare evidente che la vendita degli unici beni immobili di proprietà, suscettibili di apprezzabile valutazione economica, posto in essere da L. a beneficio della moglie, ha determinato una diminuzione qualitativa e quantitativa del patrimonio, riducendone per l'effetto la consistenza e rendendo così più difficile - se non addirittura del tutto impossibile - il soddisfacimento dei creditori, e sottraendo dunque i cespiti alienati alla garanzia del credito vantato nei suoi confronti dalla B.P.S..

L'atto dispositivo posto in essere dal convenuto configura pertanto un gravissimo danno per i creditori e, in particolare, per la B.P.S., la quale si è vista privata della possibilità di soddisfare il proprio ingente e risalente credito, vantato nei confronti del L. (nella sua qualità di fideiussore di A. srl) mediante la vendita coattiva invito domino in sede esecutiva dei beni immobili ora (fraudolentemente) alienati al coniuge.

Di conseguenza, appare del tutto evidente che mediante l'atto dispositivo posto in essere l'odierno convenuto ha reso del tutto priva di valore e consistenza economico-finanziaria la garanzia fideiussoria prestata nel 2013 e del 2015 con riferimento alle obbligazioni bancarie assunte dalla

società poi fallita A. SRL, pregiudicando radicalmente la fruttuosità dell'eventuale escussione da parte dell'attrice B. soc. coop.

4. L'elemento soggettivo in capo a C.L. e A.M.: la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito fideiussorio.

Ciò posto, va precisato che in astratto, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, l'art. 2901 comma 1 n. 1 c.c. richiede un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

La conoscenza del pregiudizio è richiesta nel solo debitore qualora si tratti di atti a titolo gratuito (scientia damni o consilium fraudis) ed anche nel terzo in caso di atti a titolo oneroso, ciò ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.

Inoltre, il legislatore ha previsto ai sensi del n. 1) la possibilità di agire in via revocatoria anche contro atti compiuti anteriormente al sorgere del credito, purché gli stessi fossero dolosamente preordinati al fine di pregiudicare le ragioni del creditore (c.d. "dolo specifico" o animus nocendi); in questo caso, ai sensi del n. 2), qualora l'atto di disposizione sia oneroso, è necessaria altresì la conoscenza da parte del terzo acquirente della dolosa preordinazione della vendita rispetto al credito futuro; in questo caso, l'atto revocabile partecipa di una connotazione fraudolenta che ne rivela l'intrinseca illiceità.

Innanzitutto, occorre chiarire che in concreto l'atto di compravendita immobiliare del marzo 2016 è senz'altro successivo al sorgere del credito bancario, essendo state prestate le fideiussioni da... e dagli altri garanti ad agosto 2013 e a novembre 2015.

Orbene, ritiene il Tribunale che - alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - la valutazione di anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo immobiliare vada effettuata in relazione al momento del sorgere del credito vantato dalla banca nei confronti della debitrice principale A. s.r.l. e dal garante L., in virtù dei contratti di finanziamento e conto corrente e di più garanzie personali specifiche contratte nel 2013 e nel novembre 2015, quindi rispettivamente tre anni e pochi mesi prima dell'atto dispositivo, posto in essere a marzo 2016.

Sul punto, si veda il consolidato e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità: (Cass. n. 22465/06) "in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo; d'altra parte, la verifica dell'eventus damni" deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito. (Nella specie, la S.C., nell'escludere che il creditore dovesse fornire la prova anche della dolosa preordinazione

dell'atto, ha ritenuto irrilevante che i crediti vantati dalle banche, a favore delle quali era stata in precedenza prestata la garanzia, fossero derivati da affidamenti concessi al debitore in epoca successiva all'atto di liberalità compiuto dal fideiussore).", nonché Cass. n. 8680/2009 secondo la quale "l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accREDITAMENTO e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione", (Cass. n. 3676/11) "l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito", da ultimo cfr. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016) "L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto".

In sintesi, in materia di atto dispositivo da parte del fideiussore, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata la fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni); da ultimo si veda quanto esposto da Cass. civ., Sez. III, Ord. 18/04/2019, n. 10824: "in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accREDITAMENTO a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo

da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali". Come ampiamente argomentato da parte attrice, gli atti dispositivi posti in essere dal fideiussore successivamente al rilascio della garanzia fideiussoria sono pacificamente assoggettabili all'azione revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2901 cod. civ..

Con riferimento alla figura del fideiussore (nonché con riferimento alla figura di obbligato in solido ex lege con il fideiussore), occorre osservare che l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore va apprezzato con riferimento al momento in cui è sorta l'originaria posizione debitoria, indipendentemente dal momento in cui il debito è divenuto certo, determinato nel suo ammontare, ed esigibile, o indipendentemente dal fatto che sia stato accertato in sede giudiziale.

Nel caso che ci occupa, l'atto di vendita impugnato è stato posto in essere in un'epoca in cui A. srl - le cui obbligazioni assunte nei confronti della Banca erano già garantite dalle lettere di fideiussione sottoscritte da L. rispettivamente in data 28 agosto 2013 e 25 novembre 2015 - presentava già un considerevole indebitamento nei confronti dell'odierna attrice.

È infatti documentalmente provato mediante la produzione in giudizio degli estratti dei conti correnti intestati alla società A. che il credito vantato dalla Banca nei confronti della società stessa, e dunque del fideiussore della suddetta società C.L., porta data anteriore rispetto all'atto dispositivo oggetto della presente azione revocatoria.

Con riferimento al caso di specie, infatti, la banca attrice ha correttamente allegato e provato per tabulas che:

"al 10 marzo 2016, data dell'atto dispositivo impugnato, il conto corrente n. (...), acceso dalla A. presso la Filiale di B. A. della B.P.S. (su cui era regolata l'apertura di credito in conto corrente garantita dal sig. L. con fideiussione in allegato 11, e su cui confluivano le altre linee di credito garantite dal sig. L.), presentava un saldo negativo di euro 70.743,38 (cfr. estratto conto scalare in allegato n. 19), mentre il conto anticipi nn. 40240 - su cui erano domiciliate le altre linee di credito concesse ad A., e garantite dalle fideiussioni specifiche rilasciate dal sig. L. (cfr. fideiussione in allegato 10) - presentava un saldo negativo di euro 312.558,67 (allegato n. 20);

- alla data del 10 marzo 2016, A. era altresì debitrice nei confronti della Banca per l'ulteriore importo di euro 200.000,57 in forza dei finanziamenti (cfr. allegato n. 21) concessi a far data dal 30 ottobre 2015 sino al 10 febbraio 2016 in esecuzione del rapporto di castelletto anticipi import (e rimasti insoluti, come evidenziato dallo stesso all. 21, nonché dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in all. 16, pag. 4). Rapporto parimenti garantito dal sig. L. in forza della fideiussione specifica di cui all'allegato n. 9;

- alla data del 10 marzo 2016, l'esposizione debitoria della A. (e dunque del sig. L., in forza della fideiussione di cui all'allegato 3) comprendeva altresì il residuo del rapporto di finanziamento

chirografario sottoscritto in data 4 settembre 2013, per l'importo di euro 88.618,89 in linea capitale, oltre interessi, come da piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento (cfr. prospetto elise in allegato 28)."

Da quanto sopra esposto si evince pertanto che la posizione debitoria della A. SRL, e quindi del L. quale garante con il suo patrimonio personale ex art. 2740 c.c., risale pacificamente ad un'epoca anteriore all'atto di disposizione patrimoniale del 10 marzo 2016.

Ne consegue che - ai fini della sussistenza delle ulteriori condizioni previste ex art. 2901 c.c. - deve essere vagliata nel presente giudizio unicamente la mera conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto revocando alle ragioni creditorie in capo al debitore (da provarsi a carico di chi agisce in revocatoria).

Peraltro qualora, come nel caso di specie, il debitore, con l'atto impugnato, disponga sostanzialmente della totalità del patrimonio immobiliare aggredibile, la consapevolezza dell'evento dannoso e del compromettere la fruttuosità di ogni possibile azione esecutiva deve ritenersi sussistente in re ipsa.

Nel caso di specie, trattandosi come si vedrà di atto successivo al sorgere del credito, tale requisito soggettivo è integrato dalla consapevolezza nel debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, e quindi dalla coscienza del fatto che l'atto vada a ridurre la garanzia patrimoniale in pregiudizio dei creditori (evento di danno già prima diffusamente esaminato), senza che sia necessaria anche la dimostrazione che vi fosse un'effettiva intenzione di nuocere al creditore.

Trattandosi dunque nel caso di specie di atto successivo al sorgere del credito occorre avere riguardo unicamente alla sola prima parte del n. 1 dell'art. 2901 c.c., la quale impone la verifica della sola conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni).

Ritiene il Tribunale che sia evidente la prova di tale conoscenza in capo al L., il quale, amministratore unico e socio di A. SRL ora in fallimento, per quota pari al 33,33% del capitale sociale non avrebbe potuto ignorare le vicende patrimoniali della stessa società; inoltre, egli ha personalmente garantito i debiti della società dunque, al momento della determinazione e concreta volizione dell'atto dispositivo, alcuni anni dopo aver contratto la prima fideiussione, era pienamente consapevole del diretto pregiudizio alle ragioni creditorie.

In proposito si ricorda che la prova dello stato soggettivo del debitore, scientia damni, e quindi la consapevolezza da parte del debitore stesso, di arrecare un pregiudizio con l'atto di disposizione impugnato alle ragioni del creditore, può essere fornita anche mediante presunzioni, che nel caso di specie paiono essere gravi, precise e concordanti.

Sicché, la decisione dei convenuti di escludere dalla garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 c.c. e segnatamente della banca la parte del proprio patrimonio immobiliare significa averla voluta sottrarre alla possibile e futura azione monitoria ed esecutiva ed alle successive azioni esecutive da intraprendere sulla base del titolo giudiziale ottenuto.

Come sopra esposto, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, è pertanto sufficiente che tale generica consapevolezza sussista anche in capo al terzo acquirente, solo ove l'atto debba essere qualificato come oneroso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in caso di atti a titolo gratuito, compiuti successivamente al sorgere del credito, non è necessaria anche la dimostrazione che vi fosse *participatio fraudis* del terzo contraente e cioè la conoscenza e/o partecipazione rispetto alla natura pregiudizievole dell'atto medesimo, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore.

Infatti, la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso, in quanto il terzo ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr. Cass. civ., sez. III, 03.03.2009, n. 5072; Cass. civ. Sez. I, 12/04/2000, n. 4642; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12045 del 17/05/2010).

Nel caso concreto, sussiste inoltre la prova della conoscenza diretta del pregiudizio anche in capo al coniuge terzo, se non addirittura la sua compartecipazione dolosa e fraudolenta, che può dunque inferirsi attraverso presunzioni semplici, fondate sulla qualità delle parti del negozio e da alcune circostanze concrete relative all'atto notarile negoziale di trasferimento; il fine di dismissione in danno dei creditori è conclamato dal rapporto di coniugio del L. con la moglie M..

Ne deriva che l'operazione di dismissione dell'intero patrimonio del L., attuata in ambito della ristretta cerchia familiare, senza particolari asserite ragioni di fatto o di interesse economico, mantenendo in ogni caso il diritto di abitazione e svuotando sostanzialmente il suo patrimonio dal diritto dominicale senza altra motivazione che quella di sottrarlo dall'aggressione esecutiva a tutela delle ragioni di credito bancarie, è fatto che in sé evidenzia la consapevolezza diretta del pregiudizio, se non la compartecipazione fraudolenta, dei convenuti L. e M..

Sul punto, la costante e datata giurisprudenza di legittimità, dettata in fattispecie assolutamente sovrapponibili al caso di specie (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6676 del 08/07/1998, conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6248 del 21/06/1999, conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18034 del 25/07/2013 ha ritenuto che "Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale (art. 2901 nn. 1 e 2 cod. civ.) che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa". e che "per i subacquirenti, la prova della "scientia fraudis" può essere desunta come consequenzialmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutti i beni acquistati".

Appare manifesta la generica consapevolezza del pregiudizio, in capo sia al garante che al coniuge, verosimilmente anch'egli consapevole di arrecare un danno alla banca, data la vicinanza familiare e la convivenza, in quanto anche la coniuge M. non poteva che essere conscia dell'ingente scoperto bancario maturato al momento del rogito notarile, delle vicende patrimoniali negative e dell'inadempimento delle obbligazioni da parte della società in cui era socio e amministratore il marito, in evidente insolvenza in quanto fallita e prima ancora avendo depositato, un mese dopo l'atto dispositivo, il ricorso per concordato "in bianco" ex art. 161 comma 6 l.f.; vi è, in altri termini, la verosimile conoscenza in capo alla M. delle ragioni di credito della banca garantite con la fideiussione e frustrate con l'atto dispositivo, attesa la carica societaria del marito che verosimilmente non poteva essere ignorata, data la vicinanza del rapporto parentale.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13447 del 29/05/2013 ha in proposito affermato che "La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.")

Emerge infatti un chiaro interesse concreto nella vicenda da parte di C.L. e della moglie A.M. in ordine alla sorte ed alla responsabilità derivante dalle garanzie bancarie prestate da A. SRL, posto che attraverso la persona giuridica il socio convenuto ed i suoi familiari, compresa la moglie pur in via pur mediata ed indiretta, perseguivano direttamente un fine istituzionale lucrativo per la realizzazione di utili, scopo del quale i convenuti appaiono ben consapevoli ed avveduti.

Si ribadisce dunque che il garante C.L., nonché socio e amministratore della garantita per la quota del 33,33% di capitale, non avrebbe potuto ragionevolmente ignorare le vicende patrimoniali della predetta società e, conseguentemente, era pienamente consapevole del pregiudizio conseguente al compimento dell'atto dispositivo impugnato.

Ad ogni buon conto, rimane inoltre fermo il dato che la M., in qualità di coniuge convivente del L. all'epoca della vendita, non avrebbe neppure lei potuto ragionevolmente ignorare le vicende patrimoniali e finanziarie della società di cui il marito deteneva una partecipazione sociale pari al 33,33% e di cui era amministratore, essendo di conseguenza pienamente consapevole del pregiudizio derivante dal compimento dell'atto dispositivo impugnato in danno dei creditori e, dunque, in ultima analisi, delle imminenti azioni giudiziali che sarebbero state avviate dai creditori sociali, tanto nei confronti della debitrice principale, quanto nei confronti dei garanti della medesima;

la comunicazione di messa in mora e recesso dagli affidamenti bancari sarebbe infatti partita di lì apoco, a maggio 2016, due mesi dopo il rogito notarile di trasferimento.

In ragione delle dedotte circostanze, entrambi i convenuti non avrebbero potuto certamente ignorare la sussistenza dei rapporti contrattuali in essere con la Banca attrice e le ragioni di credito vantate dalla società stessa ed il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale prospettata e spettante all'Istituto di credito istante ex art. 2740 c.c.; l'atto dispositivo è stato posto in essere fraudolentemente nell'imminenza della domanda di concordato e dell'insolvenza così come del recesso degli affidamenti bancari, indici concreti di insolvenza e crisi imprenditoriale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 2901 cod. civ., va dunque ribadito che nell'ipotesi di revocatoria di atti dispositivi posti in essere successivamente all'insorgere del credito (come quello di cui in questa sede si chiede la declaratoria di inefficacia) non è richiesta la dimostrazione dell'intenzione del debitore di recare danno ai creditori (c.d. consilium fraudis). È infatti sufficiente dimostrare la semplice conoscenza - a cui deve essere equiparata l'agevole conoscibilità - da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (c.d. scientia damni), e derivante dal proprio atto di disposizione del patrimonio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria; dimostrazione che può essere pacificamente effettuata anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo (trattandosi, di atto dispositivo successivo all'assunzione dell'obbligazione, vale a dire di tutte le garanzie fideiussorie) è dunque sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che assuma viceversa rilevanza l'intenzione dolosa del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.

Nel caso di specie, risulta evidente che il L. fosse senz'altro consapevole di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, come si può agevolmente desumere dalla circostanza che lo stesso, mediante l'alienazione in favore della moglie del suo unico cespite immobiliare suscettibile di apprezzabile valutazione economica, ha praticamente azzerato la sua disponibilità patrimoniale utile a far fronte ai debiti contratti verso B.P.S.. E ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che l'atto dispositivo è stato posto in essere appena un mese prima del deposito da parte di A. srl della domanda di concordato preventivo "prenotativa", avvenuto nel mese di aprile 2016 (cfr. visura storica in all. 23, pag. 12, da cui si evince che il deposito del ricorso ex art. 161 co. 6 LF è stato deliberato ex art. 152 l.f. dalla società in data 6 aprile 2016, ed è stato poi perfezionato in data 19 aprile 2016).

Tale radicale depauperamento - sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo - del suo patrimonio è stato per altro posto in essere in un momento in cui l'esposizione debitoria della

A. srl era già considerevole, come per tabulas dimostrato dall'esame degli estratti conto bancari. Il L., inoltre, all'epoca dei fatti era amministratore, nonché socio al 33,33% - al pari degli altri due soci S.C. e O.G., anch'ess garanti ingiunti ed obbligati in solido - della società A. (allegato n. 23, visura camerale).

Il convenuto L., dunque, in quanto firmatario dei contratti bancari quale organo gestorio e garante personale, non poteva non avere contezza dell'esposizione debitoria che la società da lui amministrata - e che quindi egli stesso, nella sua qualità di fideiussore - aveva e tutt'ora ha nei confronti dei creditori ed, in particolare, nei confronti della B.P.S..

Risulta pertanto evidente che il L. non poteva non essere consapevole che l'atto di vendita oggetto dell'odierna azione revocatoria - con il quale l'odierno convenuto ha alienato alla moglie gli unici cespiti suscettibili di apprezzabile valutazione economica, riservandosi su di essi il diritto di abitazione, notoriamente insuscettibile di autonoma espropriazione - avrebbe danneggiato i suoi creditori (ed in particolare la B.P.S.), pregiudicando definitivamente la possibilità di quest'ultimi di soddisfare i loro ingentissimi crediti aggredendo l'ormai inconsistente patrimonio immobiliare.

Si rileva poi la sussistenza della *participatio fraudis* del terzo avente causa dell'atto dispositivo impugnato: si precisa infatti che anche la M., moglie del L., non poteva non essere al corrente dell'esposizione debitoria della società di famiglia, di cui il marito era socio ed amministratore, e per le cui obbligazioni suo marito era solidalmente responsabile in ragione delle fideiussioni da quest'ultimo prestate.

Per pacifico orientamento della S.C., la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica rispetto alla pretesa del creditore.

La prova della *scientia damni* da parte del terzo acquirente può essere infatti ricavata dalla sussistenza di un rapporto familiare (di parentela, o, come in questo caso, di coniugio) tra il debitore ed il terzo, qualora tale rapporto renda estremamente inverosimile che il terzo acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria dell'alienante e tale prova può con maggior facilità essere desunta laddove il rapporto di parentela si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti e riguardi parenti stretti (vedi la citata Cass. n. 13447/2013).

Ciò porta ad affermare che, tra due persone conviventi e coniugate, si condividono notizie, preoccupazioni, scopi e sentimenti e, perciò, secondo l'*id quod plerumque accidit*, ciò che è conosciuto dal marito si presuppone noto anche alla moglie e viceversa, soprattutto se si tratta di questioni fondamentali per il futuro finanziario dell'intera famiglia, riguardando l'impresa "di

famiglia" che si trovava pesantemente indebitata con gli istituti di credito ed in stato di insolvenza o comunque di crisi. In particolare, l'esistenza del vincolo coniugale costituisce agevole presunzione di conoscenza della pretesa del creditore, e dunque della situazione patrimoniale del debitore che effettua l'atto dispositivo pregiudizievole, anche da parte del coniuge del debitore: deve infatti ritenersi che secondo l'id quod plerumque accidit, in una relazione sentimentale e coniugale stabile, ed all'interno di un nucleo familiare che presuppone la coabitazione, con condivisione reciproca delle problematiche, è insita una partecipazione e solidarietà affettiva che non può non comprendere una conoscenza almeno sommaria sullo stato dei reciproci patrimoni e sulle rispettive vicende sociali.

Bisogna dunque affermare che il rapporto di coniugio sussistente tra gli odierni convenuti, nonché la coabitazione tra le medesime parti, consentono di ritenere dimostrata per presunzioni la consapevolezza, in capo alla M., sia dell'ingentissima esposizione debitoria del marito nei confronti della B.P.S., sia del pregiudizio che l'atto dispositivo de quo avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori di C.L., con conseguente sussistenza, nel presente caso di specie, anche del requisito soggettivo della participatio fraudis (o, più precisamente, trattandosi di atto dispositivo successivo all'insorgere del credito dell'odierna attrice, della scientia damni) da parte del terzo acquirente.

Ad ulteriore conferma della sussistenza della conoscenza del pregiudizio alle ragioni di credito bancarie in capo all'alienante L. ed all'acquirente M., si rileva che il prezzo di 85.000,00 euro attribuito all'immobile appare ictu oculi irrisorio ed inadeguato rispetto al valore di mercato astratto dell'immobile (che consiste in appartamento di 168 metri quadri, di n. 8 vani, vedi doc. 22). Altro evidente elemento di anomalia, comprovante l'intento fraudolento, è che il prezzo irrisorio dell'immobile risulta non esser stato versato contestualmente alla stipula dell'atto, ma risulterebbe - secondo quanto dichiarato dalle parti - esser stato già versato in data precedente, a mezzo bonifico bancario; ciò valutato unitamente allo strettissimo legame (di coniugio) esistente tra le parti ed alla riserva da parte del L. del diritto di abitazione (diritto insuscettibile di esser sottoposto ad esecuzione) - induce a ritenere sussistente, in capo alle parti convenute, la consapevolezza di cagionare danno ai creditori dell'alienante, se non l'intenzione dolosa e fraudolenta di sottrarre alla garanzia generica della banca attrice l'immobile oggetto di vendita.

La domanda va dunque integralmente accolta per le ragioni che precedono.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i nuovi parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in attuazione del D.L. n. 1 del 2012) entrato in vigore - ex art. 29 - il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), e per espressa previsione normativa (art. 28) applicabile alle liquidazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della disciplina.

Dall'accoglimento integrale delle domande di parte attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del contestato atto di compravendita, deriva la soccombenza di entrambi i convenuti, a carico dei quali devono essere poste le spese di lite, nel rapporto processuale con parte

attrice, in solido tra loro data la posizione processuale comune ex art. 97 co. 1 seconda parte c.p.c., visto il loro interesse concreto comune quanto all'unitaria operazione negoziale, realizzata con l'atto notarile del marzo 2016 (cfr. il qui condiviso orientamento espresso da Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019, Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17/10/2016).

Deve infine rilevarsi che "poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (v. da ultimo Cass. Civ. n. n. 13498 del 29/05/2018; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988).

In virtù dei menzionati principi di soccombenza e causalità, le spese di lite vanno liquidate - secondo i valori minimi del D.M. n. 55 del 2014, in ragione della contumacia che non ha costretto parte attrice a dispiegare ulteriori difese e della semplicità in fatto e diritto della lite - avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice, e quindi per lo scaglione di valore da Euro 520.000 ad Euro 1 Milione, pari all'importo del credito tutelato di Euro 668.521,50, nella misura di complessivi Euro 16.500,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, CPA ed IVA, che risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode, sugli importi imponibili. Inoltre, le medesime parti convenute devono essere condannate in solido tra loro a rifondere in favore di parte attrice Euro 1.713,00 per spese vive quali esborsi pari al valore del contributo unificato (Euro 1.686,00) e delle marche da bollo (Euro 27,00) per l'iscrizione al ruolo, mentre non appaiono documentate ulteriori spese borsuali di annotazione/trascrizione della domanda giudiziale e di notifica richieste in nota spese giudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:

- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice B.P.S. SOC. COOP. PER AZIONI nei confronti dei convenuti C.L. e A.M., revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice B.P.S. SOC. COOP. PER AZIONI, l'atto di compravendita immobiliare del 10 marzo 2016, a rogito del Notaio A.D.C., Notaio in R., rep. n. (...), racc. n. (...), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 15 marzo 2016, Reg. gen. 26991, Reg. part. 17209, a mezzo del quale C.L. ha proceduto a vendere ad A.M. la intera proprietà, riservandosi l'alienante il diritto di abitazione sua vita natural durante, senz'obbligo di inventario, ai sensi dell'art. 1002 codice civile, delle seguenti porzioni immobiliari:

in Comune di R. (M.), via P. G. X. n. 14, appartamento al piano quinto con annessi cantina e box al piano terreno, il tutto così distinto in Catasto Fabbricati:

Foglio (...) (quindici), mappali:

- (...) sub. (...) (centodiciassette subalterno cinquecentodue), Via P. G. X. n. 14, piano 5-T, categoria (...), classe (...), vani 8, rendita catastale Euro 764,36;

- (...) sub. (...) (centodiciassette subalterno cinque), Via P. G. X. n. 14, piano T, categoria (...), classe (...), mq. 13, rendita catastale Euro 80,57.

COERENZE IN CONTORNO DA NORD IN SENSO ORARIO:

- dell'appartamento:

mappale (...); cortile comune; appartamento di terzi, vano ascensore, pianerottolo e vano scala comuni; ancora cortile comune;

- della cantina:

corridoio e vano ascensore comuni; box di terzi ed ente comune; cantina di terzi; ancora corridoio comune;

- del box autorimessa: box di terzi; cortile comune; enti comuni per due lati.

Salvo errori e come meglio in fatto.

Con diritto alla proporzionale quota di spazi ed enti comuni a norma di Legge e di Regolamento di Condominio.

- ORDINA al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità

alla medesima, e per l'effetto ne dispone la trascrizione presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Milano 2 - Solo Provincia, con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità a riguardo;

- condanna i convenuti C.L. e A.M. in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice B.P.S. SOC. COOP. PER AZIONI delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.713,00 per esborsi ed Euro 16.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 1 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2022.